



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 7

**OGGETTO: TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA - PROCEDURA ESECUTIVA N. 151/2018 R.G.E. -
PROCEDURA ESECUTIVA N. 590/2019 R.G.E.. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 10,45 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI..... SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

Assessori Presenti N°. 2 Assessori Assenti N°. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA - PROCEDURA ESECUTIVA N. 151/2018 R.G.E. - PROCEDURA ESECUTIVA N. 590/2019 R.G.E.. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

IL SINDACO

Premesso che in data 20.01.2021 veniva notificata al Comune di Pisciotta ordinanza di assegnazione delle somme del 31.01.2020, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania - G.E. dott.ssa Saporito nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, rubricato al n. di R.G.E. 151/2018, promosso da Yele S.p.a. (credитore precedente) c/ Co.ri.sa. 4 (debitore principale) e Comune di Pisciotta più altri (terzi esecutati);

Evidenziato che nel corso degli anni sono stati notificati al Comune di Pisciotta una serie di atti di pignoramento presso terzi, promossi da soggetti diversi nei confronti di Co.ri.sa. 4 e che lo stesso Co.ri.sa. 4 ha proposto due decreti ingiuntivi R.G. n. 315/2018 e n. 136/2020 nei confronti del Comune di Pisciotta, ai quali è stata proposta opposizione e le cui cause sono allo stato pendenti;

Dato atto che le circostanze sopra richiamate hanno determinato la difficoltà di stabilire con certezza a quanto ammonti effettivamente l'eventuale debito del Comune di Pisciotta verso Co.ri.sa. 4 e considerato che la debenza al pagamento delle quote consortili degli anni cui si fa riferimento nell'ordinanza di assegnazione è tuttora sub iudice;

Rilevato che quanto esposto ha determinato la mancata dichiarazione del terzo e la mancata comparizione all'udienza ex art. 548 c.p.c. nel procedimento in questione, senza che ciò possa assumere la valenza di un assenso funzionale al compimento di atti esecutivi che consentano la progressione del procedimento espropriativo, in quanto non sarebbe possibile procedere all'assegnazione di un presunto credito indeterminato, genericamente indicato come corrispondente a ciò che il terzo deve al debitore esegutato;

Evidenziato che, oltre a quanto sopra richiamato, ragioni che rilevano sotto il profilo del diritto processuale fanno propendere per l'opportunità di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione sopra citata;

Considerato, inoltre, che in data 19.10.2019 la Nappi Sud s.r.l., creditrice del Co.ri.sa. 4, ha notificato, tra gli altri, al Comune di Pisciotta, quale terzo pignorato, atto di pignoramento presso terzi, a seguito del quale l'Ente ha reso dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;

Dato atto, tuttavia, che nel suddetto procedimento il Giudice dell'Esecuzione ha onerato il creditore precedente, Nappi Sud s.r.l., a promuovere un giudizio di accertamento in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito pignorato, notificando al debitore a ai terzi pignorati un atto di significazione ex art. 549 c.p.c., contenente l'indicazione del diritto del debitore nei confronti dei terzi, dei mezzi di

prova di cui intende avvalersi il creditore, nonché l'avviso che il terzo e il debitore potranno comparire anche a mezzo di difensore munito di procura e che non comparendo si provvederà in loro assenza;

Dato atto che in data 29.12.2020 è stato notificato al Comune di Pisciotta il suddetto atto di significazione (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9821), per cui si rende necessaria la costituzione dell'Ente anche nel suddetto giudizio di accertamento n. 590/2019 RGE;

Dato atto che la struttura organizzativa del Comune non dispone di un legale interno e ritenuto pertanto opportuno nominare un patrocinatore legale;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Dato atto che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'Affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che l'Amministrazione ha verificato la disponibilità dell'avv. Assunta Giaquinto, con studio legale in via Palinuro, in Pisciotta, ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per il Comune di Pisciotta nelle vertenze giudiziarie in parola e ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico di patrocinio legale alla suddetta professionista;

Preso atto del preventivo richiesto al legale sopra menzionato, il quale prevede quale corrispettivo a titolo di competenze professionali la somma complessiva di euro 1.700,00;

Evidenziato che l'ammontare delle competenze professionali, così come determinato, è stato oggetto di una rimodulazione da parte del legale interpellato, il quale, tenendo conto delle esigenze dell'Ente di contenimento della spesa, ha applicato un ulteriore sconto sull'importo già ridotto del 50% sul compenso tabellare come quantificato nel rispetto dei minimi tariffari di cui al DM n. 55/2014;

Ritenuto, pertanto, il preventivo di spesa congruo e conveniente per il Comune;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione finanziario corrente e che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Di proporre, per le motivazioni esposte in premessa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, opposizione avverso ordinanza di assegnazione delle somme del 31.01.2020, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania - G.E. dott.ssa Saporito nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, rubricato al n. di R.G.E. 151/2018, promosso da Yele S.p.a. (creditore procedente) c/ Co.ris. 4 (debitore principale) e Comune di Pisciotta più altri (terzi esecutati);
- Di autorizzare, inoltre, per le motivazioni richiamate in premessa, la costituzione in giudizio dell'Ente nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 590/2019, promossa da Nappi Sud s.r.l. (creditore procedente) c/ Co.ris. 4 (debitore principale) e Comune di Pisciotta più altri (terzi esecutati);
- Di conferire, alle condizioni economiche specificate in premessa, l'incarico di patrocinio legale Assunta Giaquinto, con studio legale in via Palinuro, Pisciotta, autorizzando a tal fine il Sindaco alla sottoscrizione dei mandati;
- Di impartire al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, ivi compreso l'impegno di spesa;
- Di dichiarare, vista l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.





COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA - PROCEDURA ESECUTIVA N. 151/2018 R.G.E. - PROCEDURA ESECUTIVA N. 590/2019 R.G.E.. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saterno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dichiarare, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 01.03.2021



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01.02.2021

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 01.03.2021



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 01.03.2021

